

AGENZIA DELLE ENTRATE
UNIONE ITALIANA DI SPETTACOLO
ALLENATA 1
REG. N. 1
A/N 2723 SERIE 3

15/07/2019



LA VERDI MUSICA ARTE & SPETTACOLO

Associazione di Promozione Sociale (APS)
Ente del terzo settore

STATUTO SOCIALE 2019

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017,
(da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di
associazioni, è costituita l’Associazione “La Verdi Musica, Arte & Spettacolo” acronimo La Verdi
Musica APS
di seguito indicata anche come “Associazione”.

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

LA VERDI MUSICA ARTE & SPETTACOLO

ACRONIMO "LA VERDI MUSICA APS" Associazione di Promozione Sociale

E' costituita in forma di associazione di promozione sociale, l'associazione denominata : "La Verdi Musica Arte e Spettacolo, di seguito in breve associazione "La Verdi Musica" con sede legale pro tempore nel Comune di Lonate Ceppino e con durata illimitata. L'eventuale variazione della sede legale non comporta modifica statutaria, salvo apposita comunicazione agli uffici competenti.

La Verdi Musica già Associazione Musicale Giuseppe Verdi dal 1904 di Corpo Musicale Giuseppe Verdi è stata costituita nell'anno 1904 e regolata da statuto sociale del 18/06/1998 e successivo atto costitutivo - Corpo Musicale Giuseppe Verdi M.S.B. n° 47092 serie 1T del 04/11/2011 e successivamente regolata da statuto sociale anno 2017.

La Verdi Musica Arte & Spettacolo A.P.S e La Verdi Accademia Musicale del Seprio hanno sede legale pro tempore in Lonate Ceppino e regolata da convenzione / delibera di giunta comunale n° 16 del 04.04.2012 registro Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di Busto Arsizio registrazione del 30.11.2012 n° 3676 serie n°3.

L'Associazione è un Ente del terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.

ART. 2

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Il patrimonio iniziale dell'associazione è di € 26.131,99 costituito da beni strumentali come da:

- Perizia strumentale di € 18.130,00 del 03.04.2019 A.M.A sas di Andrea Lanza
- Fattura n° 5923 del 27.11.2018 € 8.001,99 M.Casale Bauer s.p.a.

ART. 3
(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, a norma dell'art. 5 del Codice del Terzo settore:

- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- k) Organizzazione e gestione delle attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà.

In particolare l'associazione si propone di:

Organizzazione di:

- Formazione musicale
- Organizzazione eventi e spettacoli culturali e musicali di vario genere
- Organizzazioni di visite culturali in genere
- Attività formativa presso istituti scolastici pubblici, privati extrascolastici
- Promuovere lo sviluppo territoriale in campo artistico musicale tramite l'apertura di sedi e scuole musicali
- Favorire la costituzione e lo sviluppo di gruppi musicali e di spettacolo vari
- Organizzare laboratori, percorsi didattici e master class musicali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione può costituire al suo interno vari gruppi musicali e/o di spettacolo volti a valorizzare il musicista e il prestigio dell'associazione in generale.

L'associazione nell'ambito della sua crescita culturale e formativa attua la propria attività associativa a vocazione sovra comunale, al fine di perseguire tale ambizioso obiettivo l'associazione può aprire altre sedi distaccate, definire convenzioni e /o accordi con istituzioni pubbliche e/o private nell'ambito delle proprie finalità associative e statutarie.

Le attività sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

ART. 4 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge in minimo 7 persone fisiche.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'organo di amministrazione domanda scritta cartacea o adesione via web che dovrà contenere:

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti in materia di privacy e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

La direzione amministrativa delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato tramite notifica cartacea o web e annotata nel libro degli associati.

La direzione amministrativa deve, entro 60 giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea associativa, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata delibera in occasione della prima convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 5 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- Eleggere o nominare il Presidente;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Frequentare i locali dell'associazione;
- Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi in occasione delle assemblee associative;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- Rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- Svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- Versare la quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dalla Direzione;

ART. 6 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o espulsione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi amministrativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere espulso dall'associazione mediante deliberazione della Direzione amministrativa con voto palese o segreto. La deliberazione di espulsione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione alla Direzione amministrativa, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7 (Organi amministrativi)

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea associativa;
- Il Presidente;
- Direzione amministrativa;

ART. 8 (Assemblea Associativa)

Nell'Assemblea hanno diritto di partecipazione e di voto tutti coloro che sono iscritti quali associati dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati.

- Ciascun associato ha un voto.
- Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta.
- Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i commi. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita anche tramite sistemi informatici, almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio di previsione dell'anno in corso.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata dal presidente quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- Elegge, nomina e revoca il Presidente;
- Approva il bilancio di esercizio e il bilancio di previsione entro 6 mesi dalla chiusura d'esercizio redatta dalla direzione amministrativa quale organo amministrativo ;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Prende atto dell'espulsione degli associati decisa dalla Direzione amministrativa;
- Delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto sociale;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto sociale occorre la presenza di almeno il 50% più 1 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare variazioni societarie, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Il Presidente, entro 30 giorni dalla elezione e/o nomina, deve chiedere l'iscrizione dell'ente nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Il Presidente)

Al Presidente spetta la direzione generale dell'ente in generale e rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno e nella gestione interna.

Il Presidente è nominato e/o eletto dall'assemblea associativa, tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica 3 anni , può essere riconfermato e cessa in caso di:

- Scadenza del mandato
- Dimissioni volontarie
- Eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'assemblea associativa, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l'Assemblea per nominare e/o eleggere il nuovo Presidente.

Il Presidente:

- Convoca e presiede l'Assemblea associativa
- Nomina i membri della direzione amministrativa secondo le specifiche competenze e necessità gestionali
- Convoca la Direzione amministrativa ogni qualvolta ne ravvisa la necessità in particolare per l'approvazione del bilancio d'esercizio e previsionale.
- Attua l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive ricevute in sede di Assemblea, riferendo a quest'ultima in merito all'attività compiuta.
- Può aprire e chiudere conti correnti vari ed è autorizzato a eseguire gli incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, da enti e privati, rilasciandone liberatorie e quietanze.
- Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa.
- Ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio
- Da esecuzione alle delibere definite in sede di direzione amministrativa e assemblea associativa.

ART. 10
(La Direzione amministrativa)

La direzione amministrativa opera in attuazione degli indirizzi generali definiti dal Presidente alla quale risponde direttamente e dalla quale i membri possono essere, per gravi motivi, revocati con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- Nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Formulare i programmi di attività associativa in generale;
- Predisporre il Bilancio di esercizio e il Bilancio di previsione redatto in conformità dell'art.13 del D.lgs.117/2017 e successive modifiche.
- Deliberare l'ammissione e l'espulsione degli associati;
- Deliberare le azioni disciplinari o legali nei confronti degli associati;
- Definire tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative sottoscritte dal Presidente;
- Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- Gestisce le scritture contabili dell'associazione nel rispetto di quanto prescritto dall'art.13 e dell'art.87 del D.lgs.n.117/2017

La direzione amministrativa è composta dal presidente e da un minimo di n° 2 a un massimo n° 5 componenti. I membri della direzione amministrativa sono nominati dal presidente su specifica delega e competenza, durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

I componenti la direzione amministrativa possono essere scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di incompatibilità e di decadenza. In alternativa possono ricoprire le funzioni direzionali anche consulenti e/o professionisti esterni sulla base della specifica competenza.

La Direzione amministrativa è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11
(Revisione legale dei conti)

La Direzione amministrativa deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, durante la propria vita ai sensi dell'art 8 comma 2 del D.lgs.117/2017

ART. 14
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, formazione musicale e attività artistica in generale, contributi pubblici e privati, donazioni, sponsorizzazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio previsionale di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno e il rendiconto dell'anno passato predisposto dal Presidente – Direzione amministrativa, lo stesso viene approvato dalla Assemblea associativa entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16
(Libri associativi)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati, tenuto a cura della direzione amministrativa;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro verbale delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura della direzione amministrativa.
- Libro verbale delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri e verbali associativi redigendo apposita istanza scritta di accesso agli atti da inoltrare al Presidente.

ART. 17
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta aderiscono alle varie attività associative - formative e/o per libera scelta, svolgono per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla Direzione amministrativa: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART.18 (Personale retribuito)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti e/o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività, di interesse generale, organizzativo e operativo finalizzato al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei collaboratori - lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio associativo residuo)


In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art.45, comma 1, del D.lgs 117/2017, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati o incaricando il revisore legale dei conti o altro di sua valutazione.

ART. 20 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto e approvato assemblea dei soci
Lonate Ceppino 28 novembre 2019

Presidente
Davide Lovo



Segretario Verbalizzante
Barbara Scantamburlo

